

163\2020 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE

Così composta:

dott. Edoardo Monti

Presidente

dott.ssa Dania Mori

Consigliere

dott.ssa Annamaria Loprete

Consigliere rel.

Ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in grado di appello al n. 163 del ruolo generale della Corte dell'anno 2020 promossa

Da

Cuomo Salvina rappresentata e difesa congiuntamente dall'avv. Umberto Mercantile del foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura in calce all'atto di citazione in appello, e dall'avv. Michela Monica De Nicola del foro di Napoli come da mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore

Appellante

Contro

Izzo Giuseppe rappresentato e difeso dall'avv. Anna Edi Pancini del foro di Prato, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello.

Convenuto in appello

Cooperativa Edificatrice San Michele Scarl



Convenuta in appello contumace

Oggetto: azione di inadempimento di conferimenti societari.

Trattenuta in decisione all'esito di trattazione scritta con ordinanza collegiale dell'11.12.2020 sulle seguenti conclusioni:

Per l'appellante: *"Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, previa declaratoria di inapplicabilità, in fattispecie, della clausola compromissoria e consequenziale declaratoria di competenza giurisdizionale del Giudice Ordinario, nonché previa declaratoria di responsabilità del sig. Izzo Giuseppe ex art. 2536 c.c. ed art. 20 dello Statuto della Cooperativa Edificatrice San Michele S.c.r.l., dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo a corrispondere alla sig.ra Cuomo Salvina, cessionaria del credito per cui è causa, a titolo di conferimenti per l'anno 2014, l'importo di € 13.979,70, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, dovuto ed accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; C) accertare e dichiarare, ancora, la ritenzione abusiva dell'immobile sociale da parte del sig. Izzo Giuseppe, a far data dalla sua esclusione (05.02.2015) a quella del rilascio, condannandolo, per l'effetto, al pagamento in favore della sig.ra Cuomo Salvina di una indennità per il mancato godimento dell'immobile ovvero al risarcimento dei danni ritenuti di giustizia; D) con vittoria di spese e compenso, come per legge, del doppio grado di giudizio, in favore del sottoscritto avvocato antistatario."*

Per Izzo Giuseppe: *"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'Appello e conseguentemente condannare l'appellante alla refusione di tutte le spese di lite."*

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Firenze - Sezione specializzata Imprese - con sentenza n. 1959 del 19.6.2019, decidendo sulla domanda introdotta dalla Cooperativa Edilizia San Michele scarl di Prato nei confronti del socio escluso Izzo Giuseppe, protesa ad ottenere la condanna di questi al pagamento della somma € 25.830,00 a titolo di conferimenti dovuti alla Cooperativa per l'anno 2014 ex art. 2536 c.c. e in forza dell'art. 20 dello statuto societario, ha dichiarato





l'improcedibilità della suddetta domanda per essere stata la competenza a giudicare rimessa ad un arbitro irrituale.

Il Tribunale ha accolto l'eccezione pregiudiziale sollevata dal convenuto ritenendo che la pretesa fatta valere dalla Cooperativa rientrasse a pieno titolo nella previsione dell'art. 43 dello Statuto secondo cui *"le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la cooperativa e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale sono devolute al giudizio di un arbitro nominato dal presidente della Camera di commercio.... L'arbitro decide in via irrituale secondo equità"*.

Il punto controverso circa il se la competenza arbitrale potesse o meno ravvisarsi anche quando il rapporto tra il socio e la società si fosse estinto, come appunto era avvenuto nel caso dell'Izzo, escluso nel febbraio 2015 dalla Cooperativa, è stata decisa nel senso che, quando nello statuto è prevista una clausola compromissoria generale per le controversie insorte tra la società e i soci, a meno che le parti non abbiano specificamente escluso determinate controversie dal raggio di previsione della clausola, devono ritenersi deferite alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovano la **loro causa o matrice nel contratto**, anche se insorte successivamente all'esaurimento del rapporto societario tra le parti, perché relative appunto a situazioni con questo costituite in ciò confermando l'orientamento di Cass. sent. n.565 del 22.1.99, sent. n.28485 del 22.12.05 ord. n.3795 dell'8.2.2019.

Nel caso in questione, avendo la Cooperativa proposto una domanda di accertamento del credito e di condanna del convenuto al relativo pagamento proprio in relazione ai conferimenti inerenti ai rapporti societari in senso stretto, in quanto gli obblighi di contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione attengono proprio all'attività sociale e hanno causa nel rapporto societario, si rientrerebbe a pieno diritto nella previsione della clausola compromissoria di cui all'art. 43 statuto, con conseguente improcedibilità della domanda dinanzi al giudice ordinario adito. Le spese di lite hanno seguito il criterio della soccombenza.



Avverso questa decisione ha interposto appello Cuomo Salvina, intervenuta nel primo giudizio ad *adiuvandum*, in qualità di cessionaria del credito rivendicato dalla Cooperativa, facendo valere le seguenti censure:

- 1) Erroneità della sentenza per aver disatteso con la impugnata statuizione di improcedibilità la giurisprudenza maggioritaria secondo cui le disposizioni societarie trovano un limite sia soggettivo che oggettivo nella cessazione del rapporto sociale, stante la nuova qualità di terzo del socio escluso, per cui l'esclusione, non impugnata, da parte di questi comporta la risoluzione del vincolo sociale con inapplicabilità delle disposizioni interne al sodalizio (cfr. Cass. n. 6052\1978 e n.1213\80).

Da questo principio discenderebbe che nell'ipotesi in cui tra soci e società si controverta di comportamenti illegittimi dei primi, i cui effetti patologici si protraggono anche dopo l'uscita definitiva del socio dalla compagine societaria, venendo il socio coinvolto *uti tertius* e non più *uti socio*, non può trovare applicazione la clausola compromissoria prevista nello statuto. L'orientamento prevalente è dunque nel senso che, se è vero che rientrano nella competenza arbitrale solo quelle controversie inerenti al rapporto societario e relative a pretese aventi la *causa petendi* nel contratto sociale, è altrettanto vero che non vi rientrano tuttavia quelle in cui il contratto costitutivo di società rappresenta, come nel caso di specie, un mero presupposto storico sul quale si innesta il diritto rivendicato, e appunto in questo senso si sono espresse le SS.UU con sentenza n. 7398\98 e Cass. n.5371\2001. In questo senso perciò non rientrano nella previsione della clausola le ipotesi in cui la pretesa fonda su pregressi rapporti societari, quando il rapporto societario si è ormai risolto e quindi estinto, permanendo valida la clausola per i rapporti endo-societari ancora in essere, non definiti e non risolti (come nella fattispecie) all'atto di proposizione del giudizio (Cass. VI Sez n.12124 del 13.6.2016 e Cass. n.7501\14). La *ratio* che ispira queste decisioni



sarebbe pienamente applicabile nella situazione oggetto di giudizio perché, benché Izzo Giuseppe si fosse reso moroso nel 2014 quando ancora rivestiva la qualifica sociale, è altrettanto vero che nel caso di specie tale inadempimento ha aperto un procedimento endo-societario culminato poi nella sua esclusione dalla società, a fronte della quale questi non aveva proposto opposizione. La volontaria non opposizione alla esclusione dalla società avrebbe dato causa a una sostanziale adesione alla delibera di esclusione e quindi ad un contratto estintivo- risolutivo del precedente vincolo societario: si sarebbe perfezionato per *facta concludentia* un patto risolutivo del vincolo societario che avrebbe al contempo spazzato via anche la clausola compromissoria a cui il socio aveva aderito attraverso il contratto sociale.

Il Tribunale avrebbe poi errato perché ha ommesso di considerare che nei confronti del convenuto era stata avanzata anche una domanda di risarcimento del danno patrimoniale dovuta al mancato godimento dell'immobile, che, piuttosto che ricollegabile alla posizione del convenuto *uti socio*, si radica nella diversa posizione di quest'ultimo in qualità di terzo avendo posseduto egli abusivamente l'alloggio dopo la fuoriuscita dalla compagine societaria.

Deduce quindi l'appellante che l'oggetto della controversia è molto più ampio di quanto non emerga dalle ricostruzioni operate nella sentenza impugnata: non si tratta di un'azione finalizzata semplicemente a far valere inadempienze ad obblighi societari ma di una complessa e congegnata azione civilistica avverso il contegno illegittimo di un ex socio che, oltre a causare un danno patrimoniale alla società rappresentato dalla mancata riscossione del credito da conferimento per l'anno 2014, ha cagionato un ulteriore danno costituito questa volta dal mancato godimento dell'immobile da parte della Cuomo subentrata, in forza di cessione, alla Cooperativa e nel credito vantato da questa verso Izzo Giuseppe.



Un Ulteriore argomento speso dall'appellante a sostegno della competenza del giudice ordinario fa leva sulla peculiarità del contratto sociale in una società cooperativa e quindi sulla specifica natura del rapporto tra socio e società, in ragione del fatto che il socio di una società siffatta è parte di due distinti e collegati rapporti: uno di carattere associativo e l'altro derivante dal contratto bilaterale di scambio riguardante tutte le vicende relative all'acquisto della proprietà dell'alloggio per la cui realizzazione l'ente è costituito. In questo rapporto complesso la cooperativa assume la veste di alienante ed il socio la veste di acquirente, ragione per cui eventuali vicende patologiche possono ricadere nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria solo laddove sussista un'espressa previsione statutaria a tal riguardo.

Un ulteriore argomento rafforzativo della tesi circa la competenza del giudice ordinario sta nel fatto che, sussistendo due domande connesse, una di pagamento della somma dovuta in base agli obblighi societari assunti con il contratto sociale, l'altra di risarcimento danni per l'indebita occupazione dell'immobile, la connessione dovrebbe risolversi in favore del giudice ordinario in forza dell'enunciato di Cass. Sez. Civ.n.23088\07 secondo cui *"a fronte di più domande connesse di cui solo alcune rientrano nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria....stante l'esigenza del simultaneus processus e della naturale prevalenza della giurisdizione statale su quella arbitrale."*

2) Erroneità della sentenza quanto alla condanna alle spese in via solidale con la Cooperativa anche nei confronti della terza intervenuta.

Innanzitutto la sentenza impugnata era erronea nella parte in cui, statuendo circa l'improponibilità della domanda, avrebbe dovuto procedere in base al combinato disposto degli articoli 819 ter e 50 c.p.c. all'assegnazione in favore della parte attrice di un termine di mesi tre dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi all'organo arbitrale, costituendo soluzione questa avallata



dalla Corte costituzionale con la sentenza n.223/2013 nella quale il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 819 ter c.2 c.p.c. nella parte in cui escludeva l'applicabilità ai rapporti tra arbitrato e processo e viceversa delle regole corrispondenti all'articolo 50 c.p.c.

In ogni caso la condanna alle spese era da considerarsi ingiusta perché, essendosi la causa definita con l'accoglimento dell'eccezione di compromesso, avrebbe trovato piena legittimità la scelta della compensazione, anche in ragione della controvertibilità della competenza arbitrale e per il fatto che il convenuto avrebbe anche potuto rinunciare all'eccezione accettando la giurisdizione statale. In ogni caso la soluzione della compensazione sarebbe stata giustificata dalle gravi ed eccezionali ragioni.

Nel merito del giudizio la Cuomo ha riproposto la domanda di pagamento avanzata dalla Cooperativa, rilevando come il precedente istruttore della causa aveva conferito incarico peritale al dott. Eros Ceccherini per stabilire compiutamente quale fosse il credito della Cooperativa attrice nei confronti del convenuto per l'anno 2014, quantificandolo nella minor somma di € 13.979,70 di cui € 5.516,53 per spese di gestione e € 8.224,73 per interessi passivi sul mutuo e € 238,44 per interessi moratori; ha inoltre reiterato la richiesta di risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile da determinare quest'ultimo in via equitativa avendo riferimento al valore di mercato di immobili simili in tale momento storico quale danno conseguenza dell'illegittimo comportamento dell'appellato.

Si è costituito Izzo Giuseppe che ha resistito all'appello chiedendone il rigetto per la inconsistenza e infondatezza dei motivi.

Disposta la trattazione scritta con decreto del presidente la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del **9.12.2020**, con l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.





L'appello è totalmente infondato e deve essere respinto.

Il primo giudice ha fatto corretta applicazione di quello che è l'orientamento prevalente del giudice di legittimità, secondo cui, quando è stata prevista nello Statuto societario una clausola compromissoria di arbitrato rituale o irrituale per definire controversie insorte tra i soci e la società, le cause predette rimangono attratte all'alveo previsionale della clausola anche quando il rapporto tra il socio e la società sia venuto meno al momento della instaurazione della controversia per qualunque causa, perché la *vis attractiva* si fonda non sull'attualità del rapporto ma sulla genesi della controversia dedotta in causa, ovvero sulla matrice della pretesa rivendicata che deve fondarsi nel contratto associativo. Il filone giurisprudenziale più pertinente per inquadrare la controversia sulla questione dedotta in giudizio è proprio quello indicato dal Tribunale (Cass. sent.n.565 del 22.1.99, sent. n.28485 del 22.12.05 ord. n.3795 dell'8.2.2019), mentre del tutto inconferenti appaiono i pronunciati giurisprudenziali adottati da parte attrice per sostenere la opposta tesi secondo cui, quando ormai il rapporto sociale si è esaurito per qualunque causa risolutiva o estintiva, la clausola compromissoria risulta essere superata in tutto vantaggio della competenza del giudice ordinario: tale appare senz'altro il richiamo a Cass n.12124\16, in quanto la massima attiene ad una vicenda litigiosa tra soci concernente il trasferimento dell'immobile edificando dalla Cooperativa, così come inappropriato è il richiamo alle sentenze più risalenti, quali la n.1213\80 che afferma la giurisdizione ordinaria in ipotesi di un contratto sociale simulato, oppure il richiamo alle S.S.U.U n. 7398\98 che invece affermano la prevalenza della giurisdizione ordinaria in presenza di clausole compromissorie poco chiare e non intelleggibili in favore di arbitri stranieri, ma che in nulla interferiscono con il caso oggetto della presente vertenza.

In conclusione la soluzione nell'ipotesi, come quella in esame, di contrasto tra le parti tra giurisdizione arbitrale - rituale o irrituale - è quella indicata dal Tribunale in primo grado a cui questa Corte ritiene di aderire in base ad



una scelta elettiva ragionata, sulla base di quello che è la pretesa controversa fatta valere in giudizio, ovverosia se l'Izzo sia da ritenersi obbligato a versare alla società i conferimenti dovuti in qualità di socio per l'anno 2014: la ragione della pretesa ha fondamento nel rapporto societario dunque la clausola compromissoria è da ritenersi pienamente operativa e indifferente è il sopravvenuto scioglimento del vincolo per effetto della esclusione decretata dalla società e non opposta dal convenuto.

Del tutto illogica e tortuosa è l'argomentazione fondata sul negozio risolutivo del patto sociale per effetto della mancata opposizione della delibera di esclusione da parte dell'Izzo o di un negozio conclusosi per *facta concludentia*: a parte l'irragionevolezza della tesi ricostruttiva, e a prescindere quindi dalle modalità con cui il patto sociale sia venuto meno tra Izzo e la Cooperativa, la sostanza dei fatti non muta perché la Cooperativa fa valere una pretesa che trae le sue origini, e quindi la sua *causa petendi*, dai pregressi obblighi sociali non adempiuti.

Del pari sono infondate le ulteriori argomentazioni rafforzative dell'assunto enunciato da parte appellante: in particolare quella della dualità dei rapporti che nascono tra il socio e la società in una cooperativa edilizia, ossia quello fondato sulla base degli obblighi assunti per l'adesione alla società e quello che si fonda sullo scambio, ovvero sulla vendita dell'immobile dalla Cooperativa al socio: nel caso in esame infatti non si controverte del rapporto che si fonda sull'acquisto dell'unità immobiliare (ove potrebbe non venire in gioco la clausola arbitrale) ma proprio sugli obblighi nascenti dal patto sociale per i quali esiste per statuto, una chiara clausola compromissoria che rimette al giudizio di un arbitrato irrituale la definizione delle controversie insorte tra socio e società.

Del pari infondata è l'argomentazione secondo cui la giurisdizione ordinaria si radicherebbe comunque per connessione, in ragione del criterio della giurisdizione ordinaria prevalente (Sez. Civ.n.23088\07) per l'ulteriore domanda risarcitoria conseguente all'illegittima occupazione dell'immobile





dopo la esclusione del socio Izzo, domanda introdotta per la prima volta dalla Cooperativa solo con la prima memoria 183 c.6 c.p.c.

Non solo la domanda in oggetto costituisce domanda nuova e come tale inammissibile, come eccepito dal convenuto nella sua prima difesa successiva alla sua proposizione, ma la predetta domanda era già stata avanzata dalla Cooperativa davanti al Tribunale delle Imprese di Firenze nel giudizio n.8382\15 che è stato medio tempore definito con il rigetto della domanda risarcitoria con sentenza n.3737\16 dell'11.11.2016 e non risulta che avverso la stessa sia stato proposto appello. Si tratta dunque di un argomento totalmente fallace, anzi si potrebbe definire dimostrativo della consapevolezza da parte della Cooperativa della validità della eccezione della controparte, palesandosi, l'introduzione della nuova domanda, come un maldestro tentativo di radicare la giurisdizione ordinaria per effetto della domanda connessa, senza neppur aver mai fatto valere la litispendenza prima che quella causa fosse stata definita.

Quanto al secondo motivo di appello relativo alla condanna alle spese, improprio è innanzitutto il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.223/2013, relativa alla illegittimità dell'art. 819 ter c.p.c. per la mancata previsione dell'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. nei rapporti tra giurisdizione ordinaria e arbitrale, perché questa pronuncia attiene al solo arbitrato rituale dove il conflitto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione arbitrale è una questione di competenza, ma non è applicabile all'arbitrato irrituale in cui l'eccezione non è di competenza ma di proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunciando alla tutela giurisdizionale (Cass. n.7525 del 23.3.2007).

In merito alla condanna alle spese non ricorreva alcuna seria ragione o grave motivo per sostenerne la compensazione: in particolare non esisteva alcuna questione in astratto controvertibile tale da avvalorare l'una o l'altra soluzione prospettata dalle parti contrapposte.



Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante, secondo il criterio della soccombenza, al pagamento delle spese in favore del convenuto in appello.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. 115\02, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Cuomo Salvina avverso la sentenza del Tribunale di Firenze - Sezione Specializzata Imprese - n. 1959 del 19.6.2019 nei confronti di Izzo Giuseppe, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata.
- Condanna Cuomo Salvina al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Izzo Giuseppe, spese liquidate in € 3.777,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
- Si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. 115\02, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio telematica del 6.9.2021

Il Consigliere est.

dott.ssa Annamaria Loprete

Il Presidente

dott. Edoardo Monti

